

## Rifiuti e imballaggi, un nuovo organismo di sorveglianza sui consorzi

Nasce un nuovo Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi. Ma non rientrano tra i suoi obiettivi le finalità oggi perseguite dall'ISPRA nell'espletamento delle attività svolte a supporto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase). A ciascuno il suo. E' quanto prevede un decreto del dicastero guidato da **Gilberto Pichetto Fratin** del 15 dicembre 2023, che individua «Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'organismo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile scorso. Il cui fine è il rafforzamento del sistema

di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

**Morale: l'organismo di vigilanza** dovrà perseguire alcuni obiettivi ben specificati. Innanzitutto, dovrà garantire il corretto impiego del contributo ambientale, per assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti.

**Poi, dovrà migliorare l'efficacia** e l'efficienza dell'azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione

dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti.

**Infine, dovrà supportare i ministeri** competenti nello svolgimento delle attività di vigilanza riguardanti la coerenza degli statuti con i principi della responsabilità estesa del produttore, l'attuazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi e il riconoscimento, da parte dei dicasteri stessi, dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti, nonché la corretta quantificazione

del contributo ambientale e la sua determinazione, nei casi previsti dalla legge.

**Estremamente importante è, infine,** che le risultanze delle attività svolte dall'organismo saranno pubblicate su un'apposita pagina web dei siti istituzionali dei ministeri dell'ambiente e delle imprese, entro il 30 aprile di ogni anno, a cura della segreteria tecnica.

**L'organismo potrà, infine,** proporre ai ministeri competenti l'organizzazione di specifici eventi pubblici, ai fini della divulgazione delle risultanze.

**Giorgio Ambrosoli**

© Riproduzione riservata

L'Europarlamento vara il cosiddetto listing act per facilitare il mercato unico dei capitali

# Pmi quotate a controllo blindato

## Azioni a voto plurimo e meno costi per sbarcare in borsa

DI BRUNO PAGAMICI

**R**endere il mercato dei capitali nell'Unione europea più attraente per le società e facilitare l'accesso delle pmi e delle start-up alle borse europee. Per perseguire questo obiettivo il Parlamento Ue ha approvato il cosiddetto «listing act», ovvero il pacchetto di norme proposto dalla commissione europea volto a rendere i mercati dei capitali europei più attraenti per le imprese dei paesi membri ed a facilitare la quotazione delle società di tutte le dimensioni, comprese le pmi, nelle borse del continente. La risoluzione legislativa dell'Europarlamento del 24 aprile 2024 sul «listing act», oltre a modificare i regolamenti (Ue) 2017/1129, (Ue) n. 596/2014 e (Ue) n. 600/2014, ha l'obiettivo di introdurre misure mirate e flessibilità durante l'intero ciclo di quotazione in borsa, operando a livello di incentivi e rendendo più proporzionato l'onere della conformità normativa, in particolare per gli emittenti di dimensioni più ridotte, nonché di rendere i mercati dei capitali

più attraenti e l'economia Ue più competitiva.

**Il «listing act».** Con esso, gli imprenditori comunitari avranno anche la possibilità di utilizzare strutture azionarie a voto multiplo quando quotano le loro aziende sui mercati di crescita delle pmi e sui sistemi di negoziazione multilaterali. Ciò consentirà di raccogliere fondi attraverso l'emissione di azioni senza perdere il controllo della propria azienda, ma espandendo l'attività e nel contempo salvaguardando i diritti degli altri azionisti.

In altri termini, le pmi potranno accedere più facilmente ai finanziamenti del mercato dei capitali senza peraltro compromettere l'integrità del mercato e i diritti degli investitori. Sul piano strettamente normativo il Parlamento Ue ha approvato in prima lettura il 24 aprile 2024 la proposta di regolamento che modifica: il regolamento sui prospetti (n. 1129 del 2017), il regolamento sugli abusi di mercato (n. 596 del 2014) e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (n. 600 del 2014). Sem-

pre il 24 aprile 2024 è stata approvata la proposta di direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (n. 65 del 2014) e abroga la direttiva sulla quotazione (n. 34 del 2001), nonché la proposta di direttiva sulle azioni a voto multiplo.

**Meno oneri.** Grazie al «Listing act» saranno ridotti i costi per l'accesso alla quotazione di borsa per le imprese Ue di tutte le dimensioni e in particolare delle pmi e delle start-up. In tal modo sarà facilitato il ricorso a maggiori fonti di finanziamento per quotarsi. Verranno inoltre alleggeriti obblighi ed oneri in seguito alla restrizione dell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione in caso di processi prolungati. Con la direttiva sulle azioni a voto multiplo imprese e start-up potranno, infine, evitare di perdere il controllo della società.

**10 ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Le assicurazioni ai raggi X Tutte le cariche schedate

Entro il prossimo trenta giugno le imprese di assicurazione dovranno verificare che i dati anagrafici dei soggetti che rivestono cariche sociali, di gestione e di controllo siano stati correttamente registrati nella nuova procedura informatica messa a punto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Lo stabilisce il regolamento n. 55 dell'11 aprile 2024, recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata dei dati anagrafici degli esponenti aziendali delle imprese assicurative pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 97, del 26 aprile 2024.

È bene ricordare che il quadro regolamentare esistente già prevede l'obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all'IVASS i citati dati anagrafici ma con modalità che sono risultate poco efficienti e lente.

La nuova procedura informatica denominata Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA), introdotta col regolamento 55, attuativo degli artt. 190 e 190-bis del dlgs 7 settembre 2005 n. 209, innova le modalità operative per la raccolta delle informazioni da parte dei soggetti vigilati, assicurando all'IVASS e alla Banca d'Italia un canale informativo più immediato e completo.

Il regolamento si compone di 23 articoli, suddivisi in tre parti.

**La parte I contiene** le disposizioni generali del testo regolamentare; ne viene precisato l'ambito di applicazione (art. 3) che include sia le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che quelle estere nonché le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per le quali RIGA gestisce le informazioni anagrafiche, ma sulle quali non ricade un obbligo di segnalazione.

**La parte II declina** il sistema informativo dei dati anagrafici: nel titolo I, sono definiti i principi generali e in particolare (art. 4) gli obiettivi del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie; il titolo II definisce il ruolo degli organi sociali e dell'alta direzione in materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche, in coerenza con il quadro regolamentare esistente; il titolo III definisce in dettaglio le informazioni gestite con l'applicativo RIGA, in particolare quelle anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi, con precisazioni anche in materia di trattamento e conservazione dei dati (art. 9); il titolo IV definisce il Sistema di trasmissione dei dati; viene precisato che la Banca d'Italia, rimane titolare unico delle informazioni dell'AS e l'IVASS può utilizzare le informazioni presenti in RIGA per le finalità di vigilanza.

**La parte III contiene** le disposizioni finali: si prevede, come già detto in precedenza, che le imprese si adeguino alle previsioni del regolamento entro il termine del 30 giugno 2024, accertando che le informazioni anagrafiche e societarie, ad esse riferite, siano corrette e complete (art. 22). Il regolamento è entrato in vigore ieri, 29 aprile 2024.

**Fabrizio Vedana**

© Riproduzione riservata

## PER L'IDROGENO ALTRE RISORSE PNRR IN CIRCOLO

Il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove nelle aree industriali dismesse la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valley. Lo si legge nel comunicato dello stesso ministero nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2024, n. 98 (con riferimento al decreto del capo dipartimento energia del Mase 17 aprile 2024, n. 164), secondo cui verranno riassegnate tra le regioni e province autonome le risorse residue non concesse dalle stesse nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tali risorse saranno incrementate con le ulteriori risorse RepowerEU destinate al predetto Investimento 3.1 (oltre alle eventuali risorse residue comunicate dalle regioni e province autonome entro

il 31.10.2024). In particolare, la misura agevolativa volta a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale fa riferimento all'investimento 3.1 "Produzione in aree industriali di smesse", componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica". Scopo della misura è ri-adibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno in impianti Fer locali, ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. Si intende, quindi, incentivare la produzione di idrogeno a partire da fonti di energia rinnovabile o dall'energia elettrica di rete, promuovere il riutilizzo delle aree industriali inutilizzate e a favorire la ripresa delle economie locali.

**Bruno Pagamici**

© Riproduzione riservata